Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Giovedì 9 febbraio** | **Numero 33**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera s) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 113.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 37 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Trattato di pace, concluso tra l'Italia e l'Ungheria, a Trianon, il 4 giugno 1920, e ratificato il 26 luglio 1921.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 luglio 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

(Il testo del Trattato sarà pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta ufficiale).

Il numero 38 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al quì annesso Trattato di pace, concluso tra l'Italia e la Bulgaria, a Neuilly-sur-Seine, il 27 novembre 1919, e ratificato il 9 agosto 1920.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 9 agosto 1920, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

(*Il testo del Trattato sarà pubblicato in un prossimo numero della* **Gazzetta ufficiale**).

Il numero 36 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio portuale di Palermo, costituito fra la provincia, il comune e la Camera di commercio di Palermo con atto 26 gennaio 1922 a rogito del notaio dott. Lionti di Palermo, con facoltà di subconcessione alle stesse condizioni e agevolazioni della concessione:

a) **la costruzione delle opere di sistemazione del porto di Palermo, contemplate nel progetto di massima 20 aprile 1919, a firma dell'ingegnere Enrico Simoncini, aggiornato nei prezzi in data 26 gennaio 1922;**

b) **la creazione e la gestione di una zona industriale annessa al Porto medesimo;**

c) **l'uso delle aree risultanti dalla demolizione dell'ex forte Castellammare e delle altre aree attualmente disponibili, necessarie per la esecuzione dei lavori;**

d) **l'uso della cava di Mondello con tutti i materiali ed impianti fissi ivi esistenti.**

Le concessioni di cui alle lettere *c)* e *d)* saranno limitate al periodo di esecuzione dei lavori portuali.

La convenzione, che potrà essere stipulata alla data stessa del presente decreto tra il Governo e il Consorzio, verrà approvata con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio.

Art. 2.

Le opere di ampliamento e sistemazione del Porto di Palermo, previste nel succitato progetto di massima 20 aprile 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

Alle nuove opere ed impianti del Porto saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, 12 marzo 1911, n. 258, 27 febbraio 1919, n. 219, concernenti provvedimenti per la città di Napoli. L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1931.

Art. 4.

Alle espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1, e di quelle accessorie di integrazione delle stesse, comprese quelle per la creazione di aree adiacenti alle banchine, nonchè per la creazione di cave ed attivazione di cave già esistenti, o per la apertura di strade di accesso dalla zona industriale, dalle aree e dalle cave al mare, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Per le suddette opere accessorie l'approvazione dei progetti da parte dell'autorità competente ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5.

Le operazioni relative alle espropriazioni di cui all'art. 4, che si effettueranno gradualmente a seconda del bisogno, saranno eseguite dal concessionario della costruzione, che potrà immettersi direttamente nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione in contraddittorio con gli interessati, o, in mancanza di essi, con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza delle zone degli immobili da occupare, approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Questo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma, che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate le seguenti somme per provvedere al pagamento delle opere di cui all'articolo 1 lettera *a*) del presente decreto:

Esercizio	1922-923,	L. 10.000.000
»	1923-924,	L. 15.000.000
»	1924-925,	L. 20.000.000
»	1925-926,	L. 20.000.000
»	1926-927,	L. 20.000.000
»	1927-928,	L. 20.000.000
»	1928-929,	L. 20.000.000
»	1929-930,	L. 20.000.000
»	1930-931,	L. 20.000.000
»	1931-932,	L. 24.000.000
»	1932-933,	L. 25.000.000
	Totale	L. 214.000.000.

Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dai fondi autorizzati per il porto di Palermo dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2062.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alla inscrizione dello stanziamento occorrente per l'esercizio 1922-923.

Art. 7.

Sono abbrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 2062.

Art. 8.

Il Governo del Re ha altresì facoltà di concedere al Consorzio portuale di Palermo, a condizioni analoghe a quelle che saranno stabilite nella convenzione di cui all'art. 1 per la concessione delle opere portuali, e in base a domande del Consorzio stesso, accompagnata dal progetto esecutivo delle opere, la costruzione di un fabbricato da adibirsi ad uso di caserma, in sostituzione dell'ex Forte, Castellamma e nella città di Palermo o di altri locali attualmente in uso dell'autorità militare, e che occorrerà demolire per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1, lett. *a*).

Alla relativa spesa sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 9.

Saranno registrati con la sola percezione della tassa fissa di L. 5 la convenzione da stipularsi fra lo Stato ed il Consorzio portuale di Palermo, nonchè tutti gli atti occorrenti alla prima costituzione ed impianto del Consorzio stesso e l'atto di subconcessione da parte del Consorzio ad altro Ente.

La convenzione a tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi compresa la subconcessione, i contratti di appalto e gli atti di espropriazione, saranno esenti da bollo e da altri diritti fiscali, compresi quelli di segreteria e di archivio.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — RODINÒ — SOLERI — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 41 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro degli affari esteri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 6.000.000 da erogarsi in soccorsi alle popolazioni colpite dalla fame in Russia.

La somma stessa è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 49-IX « Soccorsi alle popolazioni colpite dalla fame in Russia » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 30 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra, dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO — GIRARDINI — DE NAVA — MICHELI — BELOTTI — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ

REGOLAMENTO
per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio di cui all'articolo 4, lettera *a*) del presente regolamento.

Il trasporto ha luogo soltanto per i cimiteri del Regno. I trasporti dall'estero sono subordinati agli accordi da convenirsi con gli altri Stati.

Art. 2.

La concessione del trasporto gratuito comprende: l'esumazione della salma; la chiusura in cassa speciale impermeabile o in altra di legno, se la salma è già chiusa in cassa di zinco; il trasferimento alla stazione di carico od al punto d'imbarco; il trasporto per ferrovia, per via di mare o con altri mezzi fino alla stazione ferroviaria, od allo scalo marittimo o lacuale più vicino al cimitero di destinazione della salma.

Art. 3.

La direzione del servizio di trasporto delle salme è affidata al Ministero della guerra, direzione centrale del servizio sanitario militare. Questa vi provvede, presi gli opportuni accordi col Ministero dell'interno, sentita, ove occorra, la Commissione nazionale per la cura e le onoranze dei caduti in guerra, a mezzo della propria divisione amministrativa, debitamente integrata, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure avventizio.

La vigilanza tecnico-sanitaria sull'andamento del servizio è fatta pure d'accordo fra i due Ministeri della guerra e dell'interno.

Art. 4.

Il Ministero della guerra provvede:

a) al servizio di trasporto delle salme sepolte nel già territorio di guerra (Venezia Giulia, Venezia Tridentina, provincie di Udine, Belluno, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova, Verona e parte di quelle di Bergamo, Brescia e Mantova, a mezzo dell'Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra sedente in Udine, istituito con decreto Ministeriale 10 marzo 1920. All'uopo potrà presso di questo essere istituita un'apposita sezione, col personale che sarà stabilito dal Ministero della guerra, d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione ai bisogni, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure avventizio.

b) al servizio del trasporto delle salme sepolte nel restante territorio del Regno, a mezzo dei Comuni;

c) al servizio di trasporto delle salme sepolte all'estero e nelle colonie, direttamente, valendosi di quegli organi e di quei mezzi che secondo le circostanze saranno riconosciuti necessari e sulla base degli accordi che potranno essere presi coi Governi esteri e col Ministero delle colonie.

Art. 5.

La concessione del trasporto gratuito della salma spetta ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle.

Le domande relative debbono essere presentate nel termine di sei mesi dalla data del decreto di approvazione del presente regolamento.

Per le salme che verranno identificate dopo detta data, il termine di sei mesi decorrerà dalla data della comunicazione dell'avvenuta identificazione.

Art. 6.

Le domande sono redatte su stampati conformi all'allegato n. 1, forniti gratuitamente dai Comuni, e saranno corredate da un estratto in carta libera, dell'atto di morte del caduto, da cui risulti chiaramente se il decesso avvenne in seguito a ferite od a malattia, nonchè, ove ne sia il caso, dalla dichiarazione di rinuncia alla priorità di cui all'art. 5. Debbono essere presentate al sindaco del Comune di residenza. Questo:

a) accerta l'identità del richiedente, la sua relazione di parentela col caduto ed il suo diritto di priorità a' sensi dell'articolo precedente;

b) rilascia la dichiarazione che la salma può essere ricevuta nel cimitero del proprio Comune se è quello nel quale è chiesto il trasferimento;

c) trasmette poi in piego raccomandato la domanda al prefetto della Provincia od al commissario generale civile della Provincia redenta di cui il Comune fa parte, che glie ne accuserà ricevuta.

Qualora la salma dovesse essere trasferita nel cimitero di un Comune diverso da quello in cui risiede il richiedente, il sindaco al quale è stata presentata la domanda, la invia, previ gli accertamenti di cui al comma *a*), al sindaco del Comune suddetto, al quale spetta il rilascio della dichiarazione di cui al comma *b*) e la trasmissione al prefetto od al commissario gene-

ale civile della propria Provincia. che ne accuserà ricevuta al sindaco al quale la domanda fu presentata.

Per agevolare agli interessati la compilazione delle domande ed ai sindaci l'espletamento delle formalità di cui sopra può da questi essere richiesta la cooperazione delle associazioni di cui all'art. 52. Le prestazioni delle associazioni sono gratuite.

Art. 7.

Il prefetto od il commissario generale civile di cui all'art. 6 comma *c*) trasmette le domande:

a) per le salme sepolte nel territorio di cui all'art. 4 — *a)* al prefetto della Provincia o al commissario generale civile delle Provincie redente, nella cui circoscrizione trovasi la salma;

b) per le salme di cui all'art. 4 *b)* e *c)* al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

Trasporti dal già territorio di guerra

(*art.* 4 - *lett.* a)

—

Art. 8.

I prefetti ed i commissari generali civili nel cui territorio di giurisdizione trovasi la salma, ricevuta la domanda, emettono, in esenzione di tassa di bollo e di concessione governativa, il decreto di autorizzazione al trasporto di cui all'art. 25 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, e trasmettono poi il decreto e tutti i documenti relativi all'Ufficio centrale di Udine.

Art. 9.

L'Ufficio centrale di Udine, ricevute le domande, le classifica e le suddivide fra le regioni in cui le salme si trovano, secondo il piano che sarà stabilito per i lavori.

Art. 10.

I trasporti sono organizzati per zone e in ogni zona hanno possibilmente la precedenza le salme di data più antica. I trasporti delle salme sepolte in zone montuose sono eseguiti secondo che la stagione consentirà. Il Ministero della guerra, a mezzo della pubblica stampa, farà conoscere come i trasporti si svolgeranno.

Art. 11.

Alle esumazioni presenzia sempre un ufficiale delegato dall'Ufficio centrale di Udine ed in rappresentanza della famiglia il cappellano militare, ovvero un ufficiale quando la famiglia ne faccia richiesta.

Deve pure assistervi l'ufficiale sanitario comunale, al quale sono corrisposte, a mezzo del detto Ufficio centrale, le indennità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nessun altro compenso spetta ai Comuni per le esumazioni.

Art. 12.

Il trasporto delle salme è fatto con casse speciali di legno, della misura normale, preparate a cura dell'Ufficio centrale di Udine e fornite a spese dello Stato. Le pareti interne delle casse saranno spalmate di catrame o di altra vernice impermeabile; le salme saranno circondate di materiale assorbente (segatura di legno, torba, ecc.) debitamente distribuito e compresso.

All'esterno, e lungo le commessure, verranno applicate liste di zinco o di ferro zincato o di latta.

Ad assicurare nel miglior modo la perfetta tenuta delle casse, tra il coperchio ed il margine superiore di esse, sarà applicato un nastro adesivo.

Le salme saranno avvolte, occorrendo, in un sudario impermeabile.

Art. 13.

Sopra ogni cassa viene applicata una targa portante le generalità del defunto, il corpo cui apparteneva ed il luogo di ultima destinazione del feretro.

Art. 14.

Dai cimiteri alle stazioni di carico od ai punti d'imbarco, il trasporto delle salme viene eseguito con i mezzi più appropriati, opportunamente adattati per la circostanza.

Per le eventuali soste delle salme nelle stazioni di carico o nei punti di imbarco saranno preparate camere mortuarie provvisorie, anche in baracche.

Art. 15.

I trasporti delle salme sono sempre scortati e la scorta viene fornita dall'ufficio centrale di Udine col personale a propria disposizione.

Art. 16.

Il trasporto delle salme dall'ultima stazione ferroviaria o dal punto di sbarco di arrivo fino al cimitero comunale, il loro accompagnamento funebre e la loro definitiva sistemazione vengono fatti a cura dell'Amministrazione comunale, semprechè la famiglia o altro Ente da questa autorizzato non vi provveda direttamente. Nel primo caso saranno corrisposti al Comune i compensi di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1911, n. 1074.

Quando però la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo o lacuale non si trovino, nel territorio del Comune di esumazione o di definitiva inumazione, il prefetto ove, il Comune ne faccia richiesta, stabilirà, in relazione all'onere del trasporto, un congruo aumento sul contributo di cui all'art. 8 del legge precitata.

Trasporti dal restante territorio del Regno

(Art. 4 - lett. *b*)

—

Art. 17.

Il prefetto della Provincia nel cui territorio si trova il Comune ove esiste la salma da trasportarsi, appena ricevuta la domanda ed emesso il decreto di autorizzazione, avverte il Comune nel cui cimitero si trova la salma. Il Comune deve provvedere a tutte le operazioni inerenti alla esumazione, alla chiusura della salma in cassa impermeabile del tipo indicato all'art. 12, all'apposizione della targa di cui all'art. 13 ed al trasporto alla stazione di carico od al punto d'imbarco, nonchè al caricamento sul carro ferroviario o sulla nave di trasporto.

Art. 18.

Per tutte le spese relative saranno corrisposti dallo Stato ai comuni i contributi stabiliti in esecuzione dell'art. 8, comma 2°, della legge 11 agosto 1921, n. 1074, ed il rimborso delle spese di cui al secondo capoverso del precedente art. 16.

Art. 19.

Alla scorta di questi trasporti provvedono i locali o i più prossimi comandi di presidio in base a preventivi accordi col comune di partenza.

Trasporti delle salme per ferrovia

—

Art. 20.

Di accordo fra il Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio movimento e traffico) e le Direzioni delle ferrovie concesse all'industria privata, viene stabilito il quantitativo massimo complessivo dei trasporti di salme che può essere eseguito giornalmente in partenza dalle stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra e dalle stazioni nell'interno del Regno.

Per i trasporti in partenza da stazioni comprese nel territorio dell'ex zona di guerra l'Ufficio centrale di Udine prende pre-

ventivi accordi con le ferrovie dello Stato (divisione movimento e traffico o delegazione esercizio) ovvero con le direzioni delle ferrovie private, per stabilire le stazioni di carico delle salme ed il quantitativo di trasporti che giornalmente potranno eseguirsi da ciascuna stazione.

Art. 21.

Per l'eseguimento dei trasporti la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e le Direzioni delle ferrovie private stabiliscono appositi itinerari, utilizzando i treni viaggiatori (esclusi i diretti e i direttissimi) e i treni merci che saranno ritenuti più opportuni per la rapidità dei trasporti.

A questi treni sono accodati i carri contenenti le salme in quel numero che sarà stabilito per ciascun treno.

Possono inoltre essere attivate delle speciali tradotte, quando lo consenta il numero delle salme da trasportare dai singoli cimiteri di guerra, anche a destinazioni diverse, per una stessa direzione.

Art. 22.

L'Ufficio centrale di Udine deve fare la richiesta dei carri occorrenti ai trasporti, con un'anticipazione di almeno otto giorni, alle divisioni movimento e traffico di Milano e Venezia ed alle delegazioni esercizio di Trento e Trieste, ovvero alle Direzioni delle ferrovie private mediante richiesta conforme all'allegato n. 2.

I carri messi a disposizione dovranno essere in ottimo stato di servizio.

Art. 23.

Ciascun carro dovrà normalmente contenere tutte quelle salme che sarà possibile caricarvi per completarne il carico purchè le salme partano e siano dirette ad una stessa stazione.

Art. 24.

I militari incaricati della scorta prendono posto nelle carrozze dei treni viaggiatori. Nei treni merci che vengono utilizzati pel trasporto delle salme saranno messe in composizione apposite vetture per le scorte; in caso di assoluta impossibilità le scorte restano autorizzate a prendere posto nei bagagliai dei treni anzidetti.

Art. 25.

Per i viaggi di andata e di ritorno delle scorte le autorità militari che le comandano rilasciano loro le due speciali richieste allegati n. 3 e n. 4.

Art. 26.

Verificandosi qualche incidente lungo il viaggio delle salme, per il quale prevedasi non possa più essere seguito l'itinerario prestabilito, il capo della stazione ferroviaria ne darà avviso telegrafico all'Ufficio centrale di Udine od al sindaco del Comune di partenza del trasporto.

Identica comunicazione verrà fatta alla scorta dei carri.

Art. 27.

Per la formazione e la condotta delle scorte durante i viaggi delle salme saranno emanate apposite disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 28.

Ogni carro deve essere scortato dagli ordinari documenti di trasporto a grande velocità (nota di spedizione) ai quali è allegata una speciale richiesta per l'esecuzione del trasporto in conto corrente, allegato n. 5.

Sui documenti di trasporto deve figurare come mittente (speditore) l'Ufficio centrale di Udine, come destinatario (ricevente) il sindaco del Comune al quale il trasporto è diretto.

Art. 29.

Nei casi in cui i trasporti non possano essere destinati direttamente ai sindaci dei Comuni di definitiva tumulazione delle salme, in quanto non esista continuità di comunicazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali (servizi cumulativi o di corrispondenza), al sindaco del Comune dove viene a troncarsi la continuità del trasposto deve figurare come destinatario della spedizione ed a sua cura provvedere per il successivo inoltro della salma al luogo di definitiva destinazione.

Il sindaco si rivolge in questo caso al locale comando di presidio affinchè fornisca i mezzi occorrenti al trasporto dei feretri alla più prossima amministrazione vettrice, anticipando le relative spese che verranno rimborsate dal Ministero della guerra su presentazione di particolari note di spese.

Art. 30.

Allo scopo di conseguire la maggiore possibile semplificazione e normalità nella esecuzione dei trasporti, il Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) curerà di promuovere utili intese tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Amministrazioni delle ferrovie private o per la estensione anche ai feretri dei servizi cumulativi e di corrispondenza già esistenti, in via del tutto eccezionale e transitoria, ovvero per la provvisoria istituzione di speciali e temporanei servizi di corrispondenza con regolari trasbordi, stabilendone di comune intesa le modalità e concorrendo a facilitare la conclusione di equi accordi, in materia di compensi, per la effettuazione di detti servizi.

Art. 31.

Il carico delle salme verrà eseguito a cura dell'Ufficio centrale di Udine; e lo scarico ed il ritiro a cura del Comune destinatario del trasporto.

A richiesta delle famiglie interessate, l'autorità destinataria del trasporto può incaricare delle formalità ferroviarie pel ritiro delle salme le famiglie stesse.

Art. 32.

L'Ufficio centrale di Udine avvisa telegraficamente il sindaco del Comune di destinazione di ogni partenza di salme ad esso dirette ed il Comune a sua volta ne dà avviso alle famiglie interessate. Identica comunicazione viene fatta ai prefetti ed ai commissari generali civili, nel territorio di giurisdizione dei quali si trova il Comune suddetto.

Art. 33.

Il capo della stazione destinataria, subito dopo l'arrivo di ciascun trasporto di salme, ne dà sollecito avviso al destinatario del trasporto.

Il ritiro delle salme deve avvenire entro 24 ore dall'avviso predetto.

Trascorso tale termine, senza che il ritiro delle salme sia avvenuto, il capo-stazione ne informa il prefetto della Provincia o il sottoprefetto del circondario cui il Comune appartiene, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34.

Per i trasporti delle salme che si trovano sepolte o tumulate nei cimiteri fuori dell'ex zona di guerra, valgono le stesse norme stabilite per i trasporti delle salme inumate nei cimiteri dell'ex zona di guerra salvo le eccezioni qui appresso indicate:

a) la richiesta pei carri viene fatta nei modi d'uso per i trasporti ordinari dal sindaco del Comune del luogo di partenza direttamente al capo della stazione dalla quale la salma deve essere spedita;

b) la richiesta speciale secondo l'allegato n. 5 per il tra-

sporto delle salme sarà firmata dal sindaco del luogo di partenza il quale deve pure figurare come mittente dei trasporti;

c) gli avvisi telegrafici di cui all'art. 32 sono dati dal sindaco del Comune di partenza delle salme.

Art. 35.

L'ufficio speciale delle ferrovie impartirà direttamente quelle istruzioni che ritenesse più opportune per garentire il più regolare svolgimento dei servizi di trasporto concessi all'industria privata. Qualunque reclamo riflettente il servizio delle salme sulle ferrovie private, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, dovrà dal Ministero della guerra essere rivolto direttamente all'ufficio speciale delle ferrovie.

Art. 36.

li organi ferroviari militari (delegazioni trasporti ed ufficio militari di stazione) dovranno cooperare, in accordo con le autorità ferroviarie e nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla regolarità dei trasporti di cui trattasi.

Art. 37.

Alla organizzazione ed esecuzione dei trasporti suindicati provvederà ciascuna Amministrazione ferroviaria per la parte che la riguarda.

Le varie Amministrazioni prenderanno fra loro diretti accordi per il migliore e regolare andamento dei trasporti stessi.

Trasporti delle salme per via di mare.

Art. 38.

I trasporti delle salme che occorra eseguire per via di mare, e che non possano aver luogo con Regie navi, sono effettuati con pirascafi delle linee di navigazione esercitate dallo Stato e per conto dello Stato.

Pei trasporti sulle linee di navigazione: Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena, esercitate dalle ferrovie dello Stato, viene istituito il servizio cumulativo ferroviario marittimo.

Art. 39.

Le salme destinate ai porti dell'Adriatico, per le quali si renda necessario il trasporto per via di mare, sono concentrate nei porti di Venezia e Trieste.

Il servizio d'imbarco è affidato, per Venezia, alla locale capitaneria di porto e, per Trieste, a quel governo marittimo, che lo regoleranno in relazione alla disponibilità dei mezzi di trasporto, alle richieste d'imbarco che verranno notificate dall'Ufficio centrale di Udine ed agli accordi presi con l'ufficio medesimo.

Art. 40.

Le salme destinate all'isola d'Elba ed all'Arcipelago Toscano, alle isole Partenopee e Pontine, Ustica, Egadi e Pelagie sono rispettivamente concentrate nei porti di Livorno, Napoli, Messina (Milazzo), Palermo e Trapani; quelle destinate a Cagliari o ad altri porti della Sardegna non serviti dalla linea di Stato Civitavecchia-Terranova-Golfo Aranci-Maddalena e toccati invece da altre linee di navigazione, sono concentrate, secondo i casi, nei porti di Livorno, Napoli o Palermo.

Le salme destinate all'isola Tremiti saranno concentrate nel porto di Bari.

Art. 41.

I trasporti delle salme che possono effettuarsi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo sono direttamente inviati al Comune di definitiva destinazione.

I trasporti invece che interessano linee di navigazione sulle quali non esista il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, devono essere diretti alle Capitanerie od uffici di porto, cui spetta di provvedere al successivo inoltro ed alla compilazione delle polizze di carico pel trasporto gratuito.

Art. 42.

Per le salme da spedirsi direttamente dai porti d'imbarco con destinazione alle isole o viceversa, la spedizione viene richiesta dai sindaci dei Comuni alle Capitanerie od uffici di porto; ovvero al capo della stazione ferroviaria quando si tratta di trasporto in servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

Art. 43.

Per il trasporto delle salme dalla stazione ferroviaria o dal carro ferroviario alla banchina di accosto del piroscafo o fino al galleggiante sul quale deve effettuarsi il carico e per le operazioni e le pratiche inerenti all'imbarco ed al successivo trasporto per mare fino al porto di destinazione, provvedono le Capitanerie di porto ed il governo marittimo di Trieste.

Per i trasporti eseguiti in servizio cumulativo dalle Ferrovie dello Stato provvedono le ferrovie medesime.

Art. 44.

In modo analogo viene provveduto per i trasporti delle salme dalle isole al continente.

Art. 45.

L'Ufficio centrale di Udine avvisa telegraficamente le Capitanerie ed Uffici di porto di ogni partenza di salme dal già territorio di guerra che debbono essere trasportate per via di mare, con le indicazioni relative al porto e Comune cui sono dirette.

Per le salme spedite dai Comuni l'avviso viene dato a cura del sindaco mittente.

Art. 46.

Il servizio di imbarco delle salme provenienti dai territori della Tripolitania e della Cirenaica e destinate nel Regno è affidato alle Capitanerie ed Uffici di porto della Libia, dove si effettuano approdi di piroscafi delle linee di navigazione, esercitate per conto dello Stato.

L'imbarco viene regolato in relazione alla disponibilità dei mezzi, agli ordini ed autorizzazioni di trasporti notificati dal Ministero della guerra ed ai conseguenti accordi delle Capitanerie od Uffici di porto con i comandi locali di presidio secondo le istruzioni del predetto Ministero.

Per il trasporto delle salme provenienti dal mare e sepolte in Albania ed altre località, verranno date particolari disposizioni dopo gli accordi previsti dall'art. 4, lettera *c)*.

Art. 47.

Il ritiro dalle stazioni ferroviarie delle salme in arrivo deve effettuarsi entro le 24 ore dall'avviso del capo stazione.

Allorchè l'imbarco delle salme, per l'ulteriore trasporto, non possa aver luogo entro detto termine, la capitaneria od ufficio di porto o l'agenzia di navigazione delle ferrovie dello Stato provvede alla sosta e custodia delle salme in attesa d'imbarco. Ove manchino locali adatti di deposito nell'ambito del porto per il temporaneo ricovero e custodia delle salme provvede il Comune del luogo previ accordi con gli uffici marittimi suindicati.

Art. 48.

La capitaneria od ufficio del porto di partenza dà avviso telegrafico a quelli di arrivo dell'avvenuto imbarco delle salme, con l'indicazione del piroscafo, delle salme e dei cimiteri di rispettiva tumulazione, per gli ulteriori provvedimenti relativi al proseguimento a destino.

Art. 49.

La Capitaneria od ufficio del porto di approdo provvede al ri-

tiro e sbarco sulla banchina delle salme in arrivo; ne dà avviso, col mezzo più celere ed opportuno, all'autorità comunale per il ritiro immediato delle salme che debbono essere tumulate nella stessa località di approdo o che debbono proseguire per via ordinaria alle località cui sono destinate.

Nel caso in cui le salme debbano proseguire per ferrovia, non in servizio cumulativo colla linea di navigazione impiegata al trasporto per via di mare, provvede alla spedizione relativa la stessa Capitaneria od Ufficio di porto con le norme indicate nel presente regolamento, richiedendo, ove sia necessario, i mezzi di trasporto al locale Comando di presidio.

Art. 50.

Uno degli ufficiali addetti alle Capitanerie od Uffici di porto che hanno ingerenza nei trasporti indicati, è particolarmente incaricato del servizio previsto dagli articoli precedenti.

Art. 51.

Alla direzione e sorveglianza della parte esecutiva del servizio speciale riguardante i trasporti per mare delle salme dei caduti in guerra, affidato come sopra alle Capitanerie ed Uffici di porto, in coordinamento agli altri servizi marittimi di loro istituto, provvede l'Ispettorato del corpo delle Capitanerie di porto che a tal uopo avrà rapporti diretti col Ministero della guerra.

Onoranze promosse da Associazioni o Enti

—

Art. 52.

Le Associazioni: fra le famiglie dei caduti in guerra, fra le madri e vedove dei caduti, fra i mutilati ed invalidi di guerra e fra ex-combattenti, potranno prendere l'iniziativa o concorrere con le Amministrazioni o altri Enti locali per le onoranze alle salme in arrivo o per coadiuvare nelle relative operazioni gli Enti e le famiglie.

Le predette Associazioni dovranno prendere tempestivamente accordi con le autorità comunali.

Qualsiasi spesa inerente alle onoranze di cui al presente articolo sarà a carico delle Associazioni stesse o dell'Ente che le avrà promosse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
GASPAROTTO.
BONOMI — BERGAMASCO — GIRARDINI — DE NAVA — MICHELI — BELOTTI — TORRETTA.

Allegato n. 1.

Art. 6.
Reg. trasporto gratuito salme.

(Spazio riservato ad indicazioni d'ufficio).

Domanda per trasporto di salma di militare a spese dello Stato.

Nome, cognome e grado del militare . . . .
Figlio di . . . . e di . . . .
Se celibe od ammogliato . . . .
Comando, corpo o servizio al quale apparteneva . . . . . .
Data della morte (1) . . . .
Causa della morte (1) . . . .
La salma trovasi rinchiusa in cassa di zinco? . . . .
Cimitero in cui è sepolta . . . .
Numero della tomba . . . .
Comune . . . . Provincia . . . .
Cimitero pel quale si richiede il trasporto . . . .
Comune di . . . . Provincia di . . . .
Stazione ferroviaria o punto di sbarco più vicino . . . . . .
Nome e cognome della persona che richiede il trasporto (2)
Grado di parentela col deceduto (2) . . . .
Indirizzo: Comune di . . . Provincia di . . . via . . . n. .
Provvede la famiglia, a sue spese, al trasporto dalla stazione ferroviaria o dal punto di sbarco più vicino al cimitero comunale? . . . . ai funerali? . . . .

Data . . . . 192 . . .

Firma del richiedente.

COMUNE DI . . . . . . (PROVINCIA DI . . . . . .)

Il sindaco sottoscritto riconosce l'identità del firmatario della presente richiesta signor . . . . e conferma che esso firmatario è (3) . . . . del caduto e che allo stesso spetta il diritto alla richiesta della salma per (4) . . . .

A . . . . . . addì . . . . . . 192..

Bollo

Il sindaco
. . . .

(Da rilasciare dal sindaco cui la domanda viene presentata) (5).

COMUNE DI . . . . (PROVINCIA DI . . . . . .)

Il sindaco sottoscritto dichiara che il cimitero di questo Comune è in condizioni di ricevere la salma del militare . . . .

A . . . . . . addì . . . . . . 192..

Bollo

Il sindaco
. . . .

(Da rilasciare al sindaco del Comune nel cui cimitero la salma deve essere trasferita) (5).

---

(1) Allegare estratto dell'atto di morte.

(2) La concessione del trasporto gratuito della salma spetta ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle. Allegare ove del caso, la dichiarazione di rinuncia alla priorità (art. 5 e 6 del regolamento).

(3) Ascendente, discendente, (indicare il grado preciso di parentela), vedova, fratello o sorella del caduto.

(4) Priorità ovvero rinunzia fatta da coloro cui spetterebbe la priorità in base agli articoli 5 e 6 del regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. La rinuncia alla priorità deve risultare da dichiarazione scritta della quale il sindaco accerterà debitamente l'autenticità.

(5) Il sindaco del Comune cui viene presentata la domanda e nel cimitero del quale deve inumarsi la salma da trasportare completerà e firmerà ambedue le sopra trascritte dichiarazioni; nel caso in cui la salma debba invece essere inumata nel cimitero di altro Comune completerà e firmerà soltanto la prima delle dette dichiarazioni, dovendo la seconda dichiarazione essere completata e firmata dal sindaco del Comune nel cui cimitero dovrà inumarsi la salma. A quest'ultimo, manderà quindi la domanda a termini dell'art. 6 del regolamento.

Allegato n. 2.

Art. 22
Reg. trasporto gratuito salme

UFFICIO CENTRALE
per la cura e le onoranze alle salme
dei caduti in guerra

Udine, li . . . . . 192 . .

Richiesta n...

Alla (1) . . . .
(Riparto, circolazione veicoli).
. . . .

Il giorno . . . . si dovranno spedire dalla stazione di . . . . complessivamente n. . . . carri di salme di militari caduti in guerra, ripartitamente come segue:

n. . . . carri per n. . . . . . salme destinate a . . . . .
n. . . . carri per n. . . . . . salme destinate a . . . . .
n. . . . carri per n. . . . . . salme destinate a . . . . .
n. . . . carri per n. . . . . . salme destinate a . . . . .

Pregasi provvedere, favorendo conferma.

Il capo dell'Ufficio
firma . . . .

Bollo

(1) . . . . . li . . . . . 192 . .

n. . . . . .
al n. . . . . . del . . . .

All'Ufficio centrale
cura ed onoranze alle salme dei caduti in guerra
Udine.

Si è disposto che siano forniti alla stazione di . . . . per il giorno . . . . n. . . . carri per la spedizione di n. . . . salme di militari caduti in guerra.

Il capo (1) . . .
firma . . . .

Bollo

(1) Divisione, movimento e traffico o Delegazione esercizio (per le ferrovie dello Stato); Direzione ferrovia privata relativa.

Allegato n. 3.

Art. 25.
Reg. trasporto gratuito salme.

Trasporto militare in conto corrente a debito del Ministero della guerra

(1) . . . .

Si richiede alle stazioni di . . . . . . delle ferrovie . . . . . il rilascio di un biglietto valevole per il viaggio di n. . . . militari di scorta, al carro n. . . . contenente n. . . . salme in destinazione di . . . . . . senza immediato pagamento di tasse.

. . . . . li . . . . 192 . .

Il . . . . (2).
. . . .

Bollo

(1) Ufficio centrale di Udine *oppure* Comando del presidio di . . . .
(2) Grado e qualifica di chi rilascia la richiesta.

Allegato n. 4.

Art. 26.
Reg. trasporto gratuito salme.

Trasporto militare in conto corrente a debito del Ministero della guerra

Comando del presidio di . . . .

Si richiede alla stazione di . . . . . delle ferrovie . . . . . il rilascio di un biglietto valevole per il viaggio fino a . . . . . di n. . . . . . militari che hanno scortato salme di militari caduti in guerra, senza immediato pagamento di tasse.

. . . . . li . . . . . 192 . .

Il . . . . (1)
comandante del presidio.

Bollo

(1) Grado di chi rilascia la richiesta.

Allegato n. 5.

Art. 28.
Reg. trasporto gratuito salme.

Trasporto militare in conto corrente a debito del Ministero della guerra

. . . .
(Ufficio di Udine, Comune, o Capitaneria od Ufficio di porto)

Si richiede alla stazione di . . . . . . delle ferrovie . . . . l'inoltro del carro . . . . . . n. . . . . . . contenente n. . . . salme in destinazione di . . . . senza immediato pagamento di tasse.

. . . . li . . . . 192 . .

L'incaricato (1)
firma . . . .

Bollo

(1) Capo dell'Ufficio centrale di Udine, sindaco comune di partenza, Capitaneria od Ufficio di porto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
GASPAROTTO.

Il numero 31 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli dell'interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con i fondi inscritti nello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, in esecuzione dell'art. 9 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, si provvederà a tutte le spese occorrenti per le esumazioni, la provvista delle casse, il trasporto, i contributi ai Comuni ed alle Amministrazioni municipali delle colonie e ad ogni altra spesa inerente ed attinente alle operazioni stabilite dalla legge suddetta e dal regolamento per la sua applicazione.

Art. 2.

Per il trasporto ferroviario sulle linee esercitate dallo Stato sarà corrisposto dal Ministero della guerra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi di cui all'art. 1, la tassa di L. 1,20 per carro-chilometro oltre gli aumenti in vigore all'epoca del trasporto e nei casi di treni completi la tassa di L. 20 per treno-chilometro, oltre gli aumenti di cui sopra.

Art. 3.

Alla fine di ogni mese saranno pagate dal Ministero della guerra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le tasse di trasporto di cui all'articolo precedente, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme, e tutte le eventuali tasse e spese accessorie riferentisi ai trasporti eseguiti nel mese. Sull'importo del conto che sarà presentato verrà corrisposto alle ferrovie dello Stato, l'1 0[0 a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la liquidazione del conto-corrente.

Art. 4.

Per il trasporto sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione lacuale, sarà corrisposto alle rispettive Società esercenti, sui fondi di cui all'art. 1, la tassa globale di L. 4,80 per carro-chilometro, per i trasporti per via di terra, e la tassa globale di L. 0,48 per salma-chilometro, per i trasporti per via lacuale.

Le tasse di trasporto suddette, quelle relative al viaggio dei militari incaricati della scorta delle salme e le eventuali tasse e spese accessorie, saranno mensilmente corrisposte dal Ministero della guerra su presentazione del conto da parte delle singole Società esercenti. Sull'importo del conto sarà inoltre, corrisposto alle Società stesse, l'1 0[0 a titolo di rimborso delle spese di amministrazione per la liquidazione del conto-corrente.

Per le Società esercenti ferrovie concesse all'industria privata, legate da servizio cumulativo con la rete statale, i conti verranno presentati a cura diretta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il trasporto delle salme sulle linee di navigazione esercitate per conto dello Stato verrà fatto gratuitamente.

Art. 6.

Per il trasporto marittimo eseguito sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato sarà corrisposto dal Ministero della guerra all'Amministrazione ferroviaria sui fondi di cui all'art. 1, la tassa di L. 0,12 per salma-chilometro oltre gli aumenti in vigore all'epoca dell'effettuazione del trasporto.

Alle tasse di porto inerenti al percorso marittimo saranno da aggiungere le spese di trasporto dalla stazione alla banchina d'imbarco, stivaggio, disistivaggio, sbarco ed eventuale trasbordo.

Le tasse di porto, quelle relative al viaggio dei militari di scorta delle salme e tutte le spese accessorie, saranno comprese nel conto mensile di cui all'art. 3.

Art. 7.

Per le spese occorrenti pel servizio affidato dal presente regolamento alle Capitanerie od Uffici di porto saranno date le necessarie anticipazioni dal Ministero della guerra, al quale le Capitanerie od Uffici stessi rimetteranno trimestralmente i relativi rendiconti, in conformità degli accordi che saranno stabiliti tra il Ministero predetto e l'Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto

Art. 8.

Il contributo ai comuni previsto dall'art. 8 dalla legge 11 agosto 1921, n. 1074, per tutte le operazioni, compresi il trasporto e le onoranze, che essi debbono compiere o far compiere in forza della legge stessa e del regolamento approvato col R. decreto in data 19 gennaio 1922, è fissato in L. 50 per ogni salma esumata od inumata per loro cura, oltre l'eventuale rimborso di spese di trasporto di cui all'art. 16, comma 2°, del regolamento.

Per i trasporti di salme per i quali i Comuni debbono provvedere anche la cassa, è fissato un ulteriore contributo di lire cento.

Il pagamento sarà effettuato dall'Ufficio centrale di Udine per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra per i Comuni compresi nella già zona di guerra e dal Ministero della guerra -- Direzione centrale del servizio sanitario militare -- per tutti gli altri Comuni, dietro presentazione di un rendiconto trimestrale debitamente documentato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO — GIRARDINI — DE NAVA — MICHELI — BELOTTI — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2082 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 341;
Visto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 684;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei ruoli organici del personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 341, gli agenti dei gradi dal 3° al 16° dei quadri di classificazione allegati al regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, stabili e in prova addetti al 1° gennaio 1921 a ciascun servizio o unità speciale, saranno inscritti tenendo conto della posizione reciproca risultante dai ruoli in vigore al 31 dicembre 1920.

Se per la formazione di un ruolo per servizio di cui al precedente comma, occorra intercalare agenti, provenienti da due o più ruoli, i quali siano stati promossi con la stessa decorrenza ad un medesimo grado per titolo di maggior merito, tali agenti saranno intercalati nel nuovo ruolo tenendo conto della posizione da ciascuno di essi occupata nel ruolo di provenienza rispetto agli agenti contemporaneamente promossi nel ruolo stesso e nel loro medesimo grado per titolo di maggior merito, in rapporto alla posizione degli agenti provenienti dagli altri ruoli, coi quali debbono essere intercalati, determinata con lo stesso criterio.

Identico procedimento dovrà pure seguirsi nel caso di successivi trasferimenti di servizio o di ruolo di cui all'art. 23 del sopraindicato R. decreto n. 341 che riguardino agenti promossi per maggior merito come sopra o che lo siano in base al comma *d*) dell'art. 4 del decreto stesso.

Della posizione di anzianità risultante dai nuovi ruoli per gli agenti così intercalati sarà data — a' sensi dell'art. 234 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 — comunicazione personale agli interessati i quali, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di ricorrere al Consiglio d'amministrazione.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione sui ricorsi è definitiva.

Art. 2.

Per il personale delle ferrovie dello Stato dipendente dalle Delegazioni di Trento e di Trieste, il giudizio di merito agli effetti delle disposizioni contenute nel Regio decreto 13 marzo 1921, n. 341, è espresso dalle Commissioni di avanzamento di servizio, anche per i servizi dello esercizio.

Nelle Commissioni di avanzamento dei servizi dell'esercizio intervengono, oltre ai funzionari indicati nell'art. 10 del citato decreto 13 marzo 1921, n. 341, anche i dirigenti dei competenti uffici o dipartimenti delle Delegazioni sopraindicate.

Per gli agenti addetti all'Ufficio di segreteria dei capi delle Delegazioni di Trento e di Trieste i capi stessi inoltrano la loro proposta al servizio del personale e affari generali.

Le disposizioni del presente articolo avranno vigore fino a quando non sarà definitivamente stabilito l'ordinamento ferroviario per le nuove Provincie.

Art. 3.

Nelle Commissioni di avanzamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 341, intervengono anche gli ingegneri preposti ai riparti comprendenti le linee già appartenenti a sezioni distaccate dei lavori che siano state soppresse.

Art. 4.

In conseguenza della restituzione dell'esercizio della navigazione di Stato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disposta a decorrere dal 1° luglio 1921 col R. decreto 28 aprile 1921, n. 684, sono apportate le seguenti aggiunte al R. decreto 13 marzo 1921, n. 341:

Art. 10. — Tra il quinto e il sesto comma è inserito il seguente comma:

« Per l'unità speciale esercizio navigazione:
dei capi degli Uffici centrali e degli Ispettorati e Uffici di navigazione, che saranno indicati dal direttore generale ».

Art. 11. — Il primo comma è modificato come segue:

« La Commissione superiore è presieduta dal direttore generale ed è composta del funzionario incaricato di farne le veci, dei capi dei servizi e delle unità speciali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2083 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 ottobre 1921, n. 1534;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 1° del Nostro decreto 28 ottobre 1921, n. 1534, è prorogato al 31 marzo 1922.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi sarà rappresentato da due funzionari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 febbraio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 24	Dinari	—
Londra	91 54	Corone jugoslave	—
Svizzera	413 50	Belgio	171 75
Spagna	—	Olanda	7 90
Berlino	10 59	Pesos oro	17 25
Vienna	0 75	Pesos carta	7 50
Praga	40 50	New York	21 11

Oro . . . . . . 407 32.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 51	—
3,50 % netto (1902)	66 75	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 26	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del regolamento generale universitario.

Decreta:

Sono banditi i concorsi per professore straordinario:

a) nelle Facoltà di giurisprudenza:

1° alla cattedra di diritto e procedura penale nell'Università di Cagliari;

2° alla cattedra di economia politica nell'Università di Sassari;

b) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1° alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica nell'Università di Sassari;

2° alla cattedra di chimica generale nell'Università di Sassari;

c) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1° alla cattedra di pedagogia nella R. Università di Messina;

d) nelle Facoltà di scienze:

1° alla cattedra di antropologia nella R. Università di Roma;

e) nelle Scuole di farmacia:

1° alla cattedra di chimica farmaceutica della R. Università di Cagliari;

f) nel R. Istituto tecnico superiore di Milano:

1° alla cattedra di costruzioni elettro-meccaniche.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 15 giugno 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 23 gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*